



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Al Comune di Oniferi
protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it

e.p.c.
alla RAS
Servizio Tutela del Paesaggio
Sardegna Centrale
eell.urb.tpaesaggio.nu@pec.regione.sardegna.it

all'Arch. Franco Niffoi
franco.niffoi@archiworldpec.it

OGGETTO: Oniferi (NU). Intervento di riqualificazione della Piazza del Popolo. CUP: H65C20000040004. Indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona. Parere di competenza favorevole a condizione ai sensi degli artt. 21 e 146 del D.Lgs 42/2004.

Rif. nota prot. 1316 del 21.03.2022 (ns prot. 3502 del 22.03.2022)

Con riferimento alla pratica in oggetto, vista la documentazione assunta agli atti con prot. 3502 del 22.03.2022, tenuto conto delle verifiche svolte dal Servizio Tutela Paesaggio Sardegna Centrale trasmesse con prot. 18512 del 11.04.2022 (ns prot. 4689 del 12.04.2022), si fa presente quanto di seguito esposto.

In merito alla tutela architettonica e paesaggistica, l'attuale configurazione della pavimentazione in asfalto appare non coerente con l'ambiente urbano di riferimento. Il progetto costituisce, infatti, un intervento di riqualificazione di un importante spazio urbano di relazione all'interno del centro storico e gli interventi proposti sono valutati favorevolmente in quanto migliorativi del contesto tutelato.

Del rinvenimento di eventuali pavimentazioni storiche sotto il piano stradale dovrà essere dato immediato avviso a questo Ufficio, che provvederà alle verifiche del caso e disporrà i necessari accertamenti. Per la rimozione delle strutture o di parti delle stesse e per il loro reinterro dovrà essere sempre acquisita l'autorizzazione di questa Soprintendenza. Eventuali rinvenimenti o il sopravvenire di circostanze non previste in sede di progetto potrebbero determinare la necessità di apportare varianti al progetto stesso, che potranno essere disposte da questo Ufficio, finalizzate alla tutela del patrimonio culturale. In corso d'opera potranno essere concordate le opportune modalità di intervento, sulla base dei riscontri effettuati.

Relativamente alla tutela del Patrimonio archeologico si comunica quanto segue.

Innanzitutto si rappresenta che, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs 50/2016, è fatto obbligo alle Stazioni Appaltanti trasmettere "Ai fini dell'applicazione dell'art. 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice... al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici...".



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 206741

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it – PEO: sabap-ss@beniculturali.it

Si chiede pertanto che i futuri progetti relativi a lavori pubblici che, ai sensi del medesimo articolo succitato, comportino "...nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti ...", siano inviati, per le valutazioni di competenza, a questo Ufficio corredati della relazione di archeologia preventiva. Tale relazione dovrà essere redatta da un archeologo professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25 c. 1 del succitato D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Per quanto riguarda il presente progetto, considerato che i lavori interessano un'area prossima alla chiesa di S. Anna e comunque all'interno del centro storico con probabili preesistenze archeologiche, si prescrive che tutti i lavori di scavo siano eseguiti sotto la costante sorveglianza archeologica, a spese del committente, di un archeologo professionista, il cui curriculum sarà preventivamente trasmesso a questo Ufficio qualora non sia già in possesso della SABAP.

Qualora nel corso dei lavori si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (artt. 90 e ss. D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Lo scrivente Ufficio si riserva di effettuare sopralluoghi di controllo sui lavori e di dettare ogni ulteriore prescrizione atta a tutelare il patrimonio archeologico dello Stato.

Per qualunque richiesta o comunicazione si prega di rivolgersi al dott. Gianluigi Marras (0792067448, gianluigi.marras@beniculturali.it), Funzionario archeologo responsabile del territorio comunale di Oniferi.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata con almeno 10 giorni di anticipo la comunicazione a questo indirizzo contenente il nome dell'architetto incaricato della Direzione dei Lavori, la denominazione della ditta esecutrice e la data fissata per la consegna.

In corso d'opera dovrà essere data tempestiva comunicazione a questa Soprintendenza della avvenuta predisposizione delle campionature o di eventuali riscontri che possano modificare le previsioni di progetto.

Questo Ufficio si riserva di effettuare controlli di conformità in corso d'opera e alla fine dei lavori. A conclusione dell'intervento in progetto il Direttore dei Lavori dovrà trasmettere a questo Ufficio la relazione finale tecnico-scientifica.

LL-GIM

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente

